

“Regolamento di erogazione”
della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri attraverso cui la Fondazione opera nei settori di intervento previsti dallo statuto.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “erogazione”, qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in denaro o in natura, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di progetti nei settori di intervento della Fondazione medesima;
 - b) per “intervento operativo”, qualunque forma di attività, comunque organizzata, avente anche carattere continuativo, realizzata direttamente dalla Fondazione, eventualmente con la collaborazione di terzi, al fine di perseguire i fini statutari;
 - c) per “programma specifico”, l’insieme di azioni coordinate e complessivamente dirette al perseguimento di un obiettivo determinato rientrando nelle finalità della Fondazione;
 - d) per “progetto”, qualunque forma di attività, comunque organizzata, svolta nei settori di intervento della Fondazione e destinata a produrre risultati in un arco temporale determinato;
 - e) per “erogazione di sostegno istituzionale”, qualsiasi finanziamento, diretto o indiretto, in denaro o in natura, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati e destinato a sostenere l’attività ordinaria di una organizzazione piuttosto che la realizzazione di uno specifico progetto;
 - f) per “altri soggetti” o “soggetti terzi” o “terzi”, i soggetti estranei alla Fondazione. Fra questi non rientrano i soggetti, anche non societari, legati alla Fondazione stessa da vincoli di carattere patrimoniale ed organizzativo, tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale.
3. Ai fini del presente regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all’art. 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153.

Art. 2

(Principi generali)

1. La Fondazione svolge la propria attività principalmente attraverso l’erogazione di somme di denaro a fondo perduto, anche di carattere pluriennale.

2. La Fondazione, nel rispetto dei vincoli statutari, può altresì provvedere alla realizzazione diretta di interventi operativi, anche con la collaborazione di terzi.
3. Possono ottenere erogazioni in via privilegiata le attività e le organizzazioni aventi un indiscusso valore sociale e suscettibili di incidere positivamente ed in maniera rilevante nel settore di riferimento, tenuto conto dell'entità dell'erogazione, del settore verso cui è rivolta, nonché dell'ambito territoriale di operatività.
4. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzate in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, anche attraverso la promozione, la costituzione o la partecipazione ad organismi comunque costituiti per il perseguimento di finalità compatibili con lo statuto.
5. La Fondazione può altresì aderire ad attività consortili o associative, sia italiane che estere, ed intraprendere ogni altra azione sia ritenuta opportuna ed utile per perseguire le proprie finalità, purché compatibile con lo statuto.
6. La scelta delle attività e delle organizzazioni destinatarie di erogazioni deve avvenire sulla base del principio di trasparenza, della piena corrispondenza con i fini della Fondazione, della meritevolezza e del rilievo sociale dell'organizzazione e del progetto finanziato, nonché attraverso un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi.
7. Le decisioni di investimento sono determinate sulla base di un processo comparativo tra opportunità alternative, che tiene conto di criteri oggettivi di valutazione.

Art. 3

(Soggetti destinatari)

1. La Fondazione può disporre erogazioni esclusivamente a favore di soggetti che presentino cumulativamente i requisiti di cui al presente articolo, quelli previsti dalla legge, quelli tempo per tempo dettati dall'autorità di vigilanza di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) della legge 23 dicembre 1998, n.461 e successive modificazioni ed integrazioni. La Fondazione può, altresì, disporre erogazioni, nell'ambito del settore assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli, a persone fisiche particolarmente bisognose.
2. I soggetti destinatari delle erogazioni (diversi dalle persone fisiche) devono in ogni caso:
 - a) perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico;
 - b) operare stabilmente da almeno due anni nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolta l'erogazione;
 - c) non avere finalità di lucro. L'assenza di finalità lucrative deve essere sancita attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fonti, riserve o capitale durante la vita

dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.

3. Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di:

- enti con fini di lucro;
- imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 e successive modificazioni ed integrazioni;
- partiti o movimenti politici;
- organizzazioni sindacali o di patronato;
- soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazione o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

Art. 4

(Erogazioni rivolte alle persone fisiche)

1. La Fondazione non può destinare più del 5% delle somme disponibili annualmente al finanziamento diretto di persone fisiche.
2. Alle erogazioni dirette a persone fisiche si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 5

(Erogazioni pluriennali e di sostegno istituzionale)

1. La Fondazione privilegia le erogazioni a favore di attività che si concludono entro un arco temporale definito o che, perdurando nel tempo, continuano a produrre utilità sociale.
2. Per le erogazioni a carattere pluriennale, il finanziamento totale viene suddiviso in contributi annuali che vengono imputati all'esercizio corrispondente. L'erogazione dei contributi successivi al primo è condizionata al positivo apprezzamento dei risultati conseguiti con il contributo precedente, sulla base del progetto presentato e delle verifiche effettuate sulla base dell'art.16.
3. Le erogazioni a sostegno istituzionale delle organizzazioni possono essere indirizzate esclusivamente ad organizzazioni che:
 - a) date le caratteristiche della propria attività, perseguono finalità coerenti con quelle stabilite dallo statuto della Fondazione;

- b) stanti le caratteristiche dei servizi erogati, degli utenti serviti e dei settori di azione, non sono in grado di gestire economicamente le proprie attività;
- c) presentano caratteri di eccellenza sia per caratteristiche istituzionali che per qualità dei servizi forniti.

Art. 6

(Programma Pluriennale sull'attività della Fondazione)

1. L'organo di Indirizzo approva il Programma Pluriennale sull'attività della Fondazione entro il mese di settembre dell'anno precedente il periodo di programmazione.
2. Il Programma Pluriennale contiene la specificazione degli obiettivi statuari che la Fondazione intende perseguire nei tre anni successivi e può essere aggiornato con riferimento al periodo di programmazione solo per ragioni fondate sulla sopravvenienza di eventi imprevisti che incidano in misura rilevante sull'attività della Fondazione. Ogni modifica deve essere specificamente motivata ed è votata con la maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
3. Il Programma Pluriennale, tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte con riguardo alla gestione ed all'utilizzazione del patrimonio, individua le strategie generali, gli obiettivi da perseguire, le priorità e gli strumenti di intervento nel periodo considerato, evidenziando la quota percentuale delle risorse da destinare al finanziamento dei diversi settori statuari.
4. Al fine di rendere più efficace ed organica l'azione della Fondazione, il Programma Pluriennale può, per il periodo di riferimento, limitare l'intervento ad alcune porzioni del territorio di operatività nonché a taluni settori o sotto-settori fra quelli previsti nello statuto.
5. Il Programma Pluriennale può prevedere l'eventuale decisione di costituire imprese strumentali nei settori rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

Art. 7

(Documento Programmatico Previsionale dell'attività della Fondazione)

1. Sulla base del Documento Programmatico Previsionale dell'attività della Fondazione approvato dall'organo di indirizzo, il consiglio di amministrazione predispone annualmente i programmi specifici di attività della Fondazione di cui all'articolo 23, lettera k, dello statuto.
2. Nell'ambito del Documento Programmatico Previsionale, il consiglio di amministrazione precisa – coerentemente con le indicazioni ricevute dall'organo di indirizzo - gli obiettivi peculiari da perseguire, le linee guida

della attività erogativa e della eventuale attività progettuale che sarà svolta direttamente dalla Fondazione, le modalità di azione della Fondazione e l'ammontare delle risorse disponibili.

3. Per lo svolgimento dell'attività erogativa, la Fondazione può predisporre uno o più bandi di erogazione aventi le caratteristiche stabilite al successivo art. 8.

Art. 8

(Bandi di erogazione)

1. I bandi di erogazione vengono resi pubblici secondo le modalità di cui all'art. 17. La Fondazione può, altresì, decidere di provvedere ad altre forme di pubblicità, anche attraverso l'invio del bando ai soggetti potenzialmente interessati.
2. Nel bando sono sempre specificati i seguenti elementi:
 - a) il settore in cui devono essere realizzati i progetti per i quali è richiesto un contributo, il relativo ambito territoriale, gli obiettivi specifici perseguiti dalla Fondazione e le linee guida che essa intende privilegiare;
 - b) gli eventuali oneri e condizioni a carico dei destinatari in relazione al ricevimento dell'erogazione;
 - c) i requisiti che i soggetti destinatari devono necessariamente possedere per poter presentare domanda, oltre a quelli previsti dall'art.3;
 - d) la documentazione richiesta ai destinatari;
 - e) un termine, decorrente dalla pubblicazione del bando e non inferiore a 30 giorni, entro il quale è necessario che i soggetti interessati presentino la propria domanda;
 - f) il soggetto responsabile a cui è possibile rivolgersi per chiedere chiarimenti in ordine ai contenuti del bando ed alle relative procedure;
 - g) l'eventuale previsione che ad uno o più esperti sia affidato il compito di valutare le domande di erogazione sulla base delle previsioni di cui all'art.11;
 - h) l'indicazione che potrà essere verificata, in qualsiasi fase, la realizzazione, anche parziale, dei progetti finanziati.
3. Al bando è allegato uno schema per la presentazione della domanda che deve essere compilato dagli interessati e inviato alla Fondazione unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.
4. Il bando può prevedere che il progetto contenga al suo interno un programma autonomo di valutazione sulla realizzazione delle diverse fasi del progetto medesimo, attraverso parametri oggettivi.

5. Il contenuto dei bandi è definito ed approvato dal consiglio di amministrazione entro il mese di gennaio di ogni anno. In casi eccezionali, motivati da particolari situazioni di necessità o urgenza, il consiglio di amministrazione può decidere di approvare nuovi bandi nel corso dell'anno.

Art. 9

(Progetti Propri della Fondazione)

1. Per il perseguimento delle finalità precisate nel documento programmatico previsionale dell'attività, la Fondazione – oltre alla attività erogativa gestita attraverso i bandi di cui al precedente art. 8 – può promuovere e realizzare “progetti propri”.
2. Il consiglio di amministrazione predispone, per ciascun progetto della Fondazione, un “documento di progettazione” - aggiornato periodicamente (a cadenza semestrale) - che specifica gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti ed il loro ruolo, i tempi previsti per la realizzazione, le risorse economiche della Fondazione impegnate (anche in prospettiva pluriennale) e lo stato di avanzamento del progetto.
3. Prima dell'avvio di un “progetto della Fondazione” è opportuno che il consiglio di amministrazione realizzi uno “studio di fattibilità” del progetto stesso; per la realizzazione dello studio di fattibilità la Fondazione può valersi della collaborazione di singoli esperti o di organizzazioni specializzate.
4. Per la realizzazione dei “progetti della Fondazione”, il consiglio di amministrazione e lo staff della Fondazione possono collaborare, sia nelle fasi progettuali che in quelle di realizzazione e di valutazione, con soggetti esterni che – per le loro caratteristiche organizzative e per la qualità ed efficienza dei servizi erogati – sono in grado di supportare la Fondazione nel perseguimento degli obiettivi progettuali.

Art. 10

(Delibera delle erogazioni)

1. Le decisioni in ordine alle erogazioni sono di competenza del consiglio di amministrazione, che può avvalersi, per l'istruttoria delle richieste, di apposite commissioni dallo stesso insediate.
2. Il consiglio di amministrazione delibera sulle richieste di contributo sulla base degli elementi fissati nei bandi relativi, nonché di quelli ulteriori stabiliti in relazione allo specifico finanziamento.
3. Su ogni decisione assunta, il consiglio di amministrazione redige un verbale contenente le relative motivazioni.

4. Prima di assumere la decisione definitiva in ordine ad ogni erogazione che impegni la Fondazione per un importo superiore ai cinquecentomila euro, deve essere acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti. Della decisione deve essere data altresì comunicazione ai componenti l'organo di indirizzo.

Art. 11

(Richieste di contributo)

1. I soggetti che intendano richiedere contributi sulla base di un bando di erogazione pubblicato dalla Fondazione devono farne richiesta nelle forme e nei termini previsti dal bando medesimo. Non è possibile prendere in considerazione richieste che si discostino da tali prescrizioni.
2. Alla richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere allegato, ove previsti per legge, copia dello statuto del soggetto medesimo, copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato e di quello previsionale riguardante l'anno in cui deve essere effettuata l'erogazione richiesta.
3. Il bando può altresì richiedere ulteriori informazioni sull'organizzazione interna del soggetto richiedente, sul numero di persone che vi lavorano stabilmente od occasionalmente e sulla loro qualifica, sui soggetti ai cui si rivolge la sua attività e sui risultati ottenuti nel passato.
4. Nel caso in cui la richiesta provenga da più soggetti, le informazioni di cui ai commi 2 e 3 devono riguardare tutti i soggetti richiedenti. Ove il soggetto richiedente operi attraverso più sedi ovvero in svariati settori di attività, la richiesta può essere presentata anche dai responsabili delle singole sedi o dei diversi settori volta a volta interessati al bando.
5. La richiesta, contenente uno studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare, deve comprendere una descrizione dettagliata del progetto stesso nelle sue diverse fasi, dei soggetti che ne sono i beneficiari ultimi, degli altri mezzi economici o di altra natura che si prevede di utilizzare, degli eventuali altri soggetti che contribuiscano al progetto o ai quali è stato chiesto un contributo, nonché della sua durata e delle eventuali fasi in cui lo stesso si articola.
6. Al progetto devono essere allegati il relativo bilancio previsionale ed una relazione contabile dai quali sia possibile evincere con chiarezza l'entità delle diverse categorie di spese che si prevede di coprire con i fondi richiesti alla Fondazione e con quelli eventualmente ricavati dagli altri finanziatori.
7. Il soggetto richiedente deve inoltre indicare l'indirizzo, preferibilmente anche di fax e posta elettronica, a cui ricevere le comunicazioni riguardanti la domanda di erogazione, impegnandosi a comunicare alla Fondazione eventuali modificazioni dello stesso che dovessero intervenire prima della conclusione della procedura.

Art. 12

(Organi consultivi per la valutazione delle richieste di contributo)

1. Le richieste di contributo pervenute alla Fondazione entro i termini stabiliti dal bando possono essere assegnate alle commissioni, appositamente attivate dal consiglio di amministrazione, preposte all'apposita istruttoria delle richieste stesse.
2. Quando la valutazione delle richieste di contributo richieda particolari competenze tecniche, la commissione può, dietro specifica delibera del consiglio di amministrazione, essere assistita da uno o più esperti nella selezione delle domande pervenute.
3. Gli esperti sono scelti fra personalità indipendenti, di provata competenza ed esperienza nei settori verso cui è diretta l'erogazione.
4. Agli esperti è riconosciuto un rimborso spese e può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta, sentito il collegio dei revisori dei conti.
5. Ove necessario, la Fondazione può ricorrere alla consulenza di esperti anche per la predisposizione dei bandi nonché per la verifica sull'attuazione dei progetti cui sono state indirizzate le erogazioni.

Art. 13

(Criteri per la valutazione delle domande di contributo)

1. Nella svolgimento dell'attività istruttoria e di selezione delle richieste di contributo, il consiglio di amministrazione e le eventuali commissioni consultive si attengono alla valutazione obiettiva del progetto, avendo come unico fine il miglior perseguimento dei fini statutari e dei programmi da realizzare. A tal fine, essi realizzano un'analisi quanto più possibile rigorosa degli effetti che il progetto è suscettibile di avere in relazione ai costi, diretti ed indiretti, materiali ed immateriali, che comporta la sua realizzazione.
2. Constatata la piena rispondenza del progetto proposto ai programmi della Fondazione, ai criteri stabiliti in via generale dal presente regolamento nonché a quelli ulteriori fissati dal bando, nella valutazione delle domande di contributo pervenute si terrà, fra l'altro, conto:
 - a) della coerenza interna del progetto, avendo riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli obiettivi perseguiti;
 - b) dell'originalità del progetto e della sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l'erogazione;
 - c) dell'esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
 - d) dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti;

- e) del grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione;
- f) della previsione, come parte del progetto, di un programma di autovalutazione sulla realizzazione dello stesso nelle diverse fasi, attraverso parametri obiettivi;
- g) della completezza della documentazione fornita.

Art. 14

(Comunicazione delle decisioni della Fondazione)

1. Ogni decisione, positiva o negativa, sulle richieste di erogazione è comunicata ai richiedenti per iscritto, tramite lettera raccomandata, o per fax o posta elettronica, entro quindici giorni dalla loro assunzione da parte della Fondazione.

Art. 15

(Effettuazione dell'erogazione)

1. Alla comunicazione sulla decisione positiva riguardante l'erogazione è altresì allegato un modulo di accettazione dell'erogazione contenente le indicazioni sulle modalità con cui sarà erogato il contributo; la Fondazione potrà erogare contributi sia nella forma di anticipazioni sulle spese da sostenere per la realizzazione dei progetti che in quella del rimborso delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente rendicontate.
2. Nel modulo sono specificati gli obblighi di rendicontazione e gli altri oneri e condizioni a carico del beneficiario al fine di garantire un corretto utilizzo dei fondi ricevuti nonché di favorire le necessarie verifiche sul loro uso.
3. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario e rinviato alla Fondazione entro il termine in esso indicato come condizione per dare inizio all'erogazione.
4. L'effettuazione dell'erogazione fa sorgere in capo al soggetto destinatario l'obbligo di inviare alla Fondazione, a conclusione del progetto, una relazione dettagliata sulla sua realizzazione, sui risultati ottenuti, nonché una rendicontazione puntuale delle spese sostenute. Nel caso di erogazioni pluriennali è richiesta una relazione per ogni anno. Il bando può stabilire che siano presentate più relazioni in coincidenza con diverse fasi in cui deve essere articolato il progetto.

Art. 16

(Verifica dell'attuazione dei progetti)

1. Il consiglio di amministrazione può affidare ad uno o più dei propri componenti, o ad apposite commissioni, l'incarico di verificare la

realizzazione del progetto da parte del soggetto che ha ricevuto i fondi. In mancanza di tale affidamento, l'incarico si intende affidato al segretario generale. Di tale incarico è data comunicazione al soggetto che ha ottenuto il finanziamento.

2. La verifica comporta il controllo sul puntuale rispetto del progetto presentato nelle sue diverse fasi di attuazione, anche attraverso la preventiva determinazione di parametri quantitativi e qualitativi. A tal fine, gli incaricati della Fondazione hanno facoltà di chiedere informazioni al soggetto che ha ottenuto l'erogazione nonché di visitare i luoghi in cui il progetto viene realizzato, previo accordo con il soggetto medesimo.
3. A conclusione del progetto e, comunque, in ogni momento in cui lo ritengano necessario, l'incaricato o gli incaricati della Fondazione presentano una relazione sulla sua attuazione al consiglio di amministrazione, tenuto conto della relazione presentata dal soggetto beneficiario.
4. Il mancato rispetto, totale o parziale, del progetto per causa imputabile al soggetto che ha ricevuto l'erogazione costituisce motivo di esclusione dalle erogazioni della Fondazione per il quinquennio successivo, fatta salva ogni altra azione a tutela della Fondazione.

Art. 17

(Pubblicità)

1. I bandi di erogazione sono resi pubblici attraverso i seguenti mezzi:
 - a) pubblicazioni a mezzo stampa locale con diffusione nei comuni di cui all'articolo 3 dello statuto;
 - b) pubblicazione sul sito Internet della Fondazione, quando realizzato.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua approvazione.
2. Ai contributi per i quali sia stata già presentata domanda di erogazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le procedure e le disposizioni vigenti al momento di presentazione della domanda.

Norma Transitoria

In sede di prima applicazione del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

- a) in deroga alla previsione del punto 1 dell'articolo 6, l'organo di indirizzo approva il Programma Pluriennale sull'attività della Fondazione relativo al

triennio 01.01.2002 - 31.12.2004 entro 5 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;

- b) in deroga alla previsione del punto 1 dell'articolo 7, il programma specifico di attività della Fondazione relativo all'esercizio 01.01.2002 - 31.12.2002 sarà predisposto dal consiglio di amministrazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e sottoposto all'approvazione dell'organo di indirizzo, previa acquisizione del parere dell'assemblea;
- c) in deroga alla previsione del punto 5 dell'articolo 8, il consiglio di amministrazione definisce ed approva il contenuto del/i bando/i di erogazione entro 6 mesi dall'approvazione, da parte dell'organo di indirizzo, del Programma Pluriennale sull'attività della Fondazione;
- d) sino all'approvazione del programma specifico di attività di cui al precedente punto "b", il punto 1 dell'articolo 4 del presente regolamento non è applicabile.